



ABSTRACT MODELLO 231 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/01 ADOTTATO DA “BARSIMARMI S.R.L.”

BARSIMARMI S.R.L., in data 18 dicembre 2017, tramite apposita delibera dell'organo amministrativo, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01. La Società ha, inoltre, adottato un Codice Etico di comportamento ed un Sistema Disciplinare interno (Codice Sanzionatorio), che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e delle misure indicate nel Modello e nei suoi allegati.

“Disciplina della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”

Il D.Lgs. n. 231/01 (“Decreto 231”) ha introdotto nel sistema giuridico italiano un regime di c.d. “responsabilità amministrativa da reato degli enti”.

Sebbene non si possa parlare di responsabilità penale in senso stretto, per non contraddire il dettato costituzionale, si tratta comunque di una responsabilità da reato che comporta sanzioni economiche e misure interdittive che sono afflittive tanto quanto quelle penali.

L'eventuale colpa dell'impresa, per un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, è una colpa di carattere organizzativo: l'ente viene dichiarato responsabile perché non si è saputo concretamente organizzare per prevenire quel particolare tipo di reato (ad esempio, non ha saputo organizzare un efficace sistema di procedure e di protocolli comportamentali).

> In base all'art 5 del D.Lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “**Soggetti Apicali**”, come ad esempio, gli amministratori, i membri del consiglio di gestione, i consiglieri di amministrazione con poteri gestionali, il Direttore Generale, i liquidatori);

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. “**Soggetti sottoposti**”, come ad esempio, i lavoratori subordinati, occasionali od autonomi, i consulenti aziendali, gli appaltatori di attività e servizi, etc.).

L'ente non risponde, invece, se i suddetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I reati da cui può dipendere la responsabilità dell'ente (responsabilità autonoma ed ulteriore rispetto a quella dell'autore materiale del reato) sono esclusivamente quelli tipizzati nel catalogo dei c.d. “reati-presupposto” previsti dal Decreto Legislativo n. 231/01.

A questo riguardo, è importante ricordare che negli ultimi anni tra i reati presupposto sono stati inseriti anche l'omicidio e le lesioni colpose in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies) ed i reati ambientali (art. 25 undecies); trattandosi di reati punibili anche per colpa, si capirà che la possibilità di coinvolgere la responsabilità amministrativa dell'ente è oggi divenuta estremamente attuale.

> Le sanzioni che possono colpire la Società, laddove la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 sia accertata, sono le seguenti:

Sanzione pecuniaria

Tale sanzione costituisce la sanzione “principale di base”, di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l'Ente con il proprio patrimonio o fondo comune.

La sanzione pecuniaria viene determinata dal Giudice Penale secondo i parametri dettati dall'art 11 della l. 689/1981, integrati dal riferimento all'entità dei proventi ricavati dal reato e, soprattutto, dalla capacità economica/patrimoniale dell'Ente.

La sanzione è strutturata su un sistema per “quote”: l'importo della quota può variare da un minimo di euro 258,22 euro ad un massimo di euro 1.549,37. In linea generale, quindi, fatti salvi i distinguo da fare rispetto ai vari reati contemplati dal Decreto, la sanzione minima applicabile all'Ente è di euro 25.822,84 mentre la sanzione massima è di euro 1.549.370,70.

Sanzioni interdittive

Tali sanzioni, disciplinate dall'art 13 del D.Lgs 231/01, si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (reati di particolare gravità).

Le sanzioni interdittive, elencate nell'art 9, comma 2, del Decreto, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;



- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per la loro applicazione è necessario che ricorra almeno una delle condizioni previste dal suddetto articolo 13:

- 1) L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è determinata o agevolata da gravi carenze organizzative.
- 2) In caso di reiterazione degli illeciti (commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).

Confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello stato, del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede (art 19, comma 1, Decreto).

Tale sanzione è sempre disposta con la sentenza di condanna ed assume il carattere di sanzione principale ed obbligatoria. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1 dell'art 19, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. "confisca per equivalente").

Pubblicazione della sentenza

Tale sanzione può essere applicata dal giudice quando l'ente soggiace all'irrogazione di una sanzione interdittiva: si tratta quindi delle ipotesi più gravi per le quali il Legislatore ha ritenuto legittimo la conoscenza della condanna a tutela dell'interesse pubblico.

La pubblicazione è eseguita a spese dell'Ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Azienda ha la sede principale.

L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA A CARICO DEGLI ENTI

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati commessi, nell'interesse o a vantaggio dello stesso, sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

Soggetti Apicali

In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero da responsabilità qualora la Società dimostri che:

- a) L'organo dirigente (Organo di Amministrazione) abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dell'illecito, i modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito il "Modello");
- b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne e curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- c) Gli autori materiali del reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

Soggetti sottoposti all'altrui direzione

Per quanto concerne i reati commessi da "soggetti sottoposti" (persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali), l'art 7 del Decreto dispone che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'art 7, comma 2, prevede però, anche in tal caso, un meccanismo di esonero da responsabilità per l'Ente nel caso in cui lo stesso abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione aziendale nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

> Il Modello di Organizzazione e Gestione "fotografia" l'intera organizzazione della Società, dall'area amministrativa fino all'area operativa; in ciascun settore della Società vengono individuati i rischi concreti di commissione dei vari reati-presupposto (c.d. "Analisi dei rischi") ed elaborate le procedure di prevenzione dei reati che dovranno essere rispettate da tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della Società.



LA TIPOLOGIA DEI REATI-PRESUPPOSTO PREVISTI DAL D.LGS. N. 231/01

L'elenco dei reati presupposto previsto dal D.Lgs. n. 231/01 è in continuo ampliamento.

Con l'entrata in vigore della L. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13.11.2012, sono stati introdotti due nuovi reati-presupposto: il reato di **indebita induzione a dare o promettere utilità**, di cui al nuovo **art 319-quater c.p.** ed il reato di corruzione tra privati, **ex art 2635, comma 3, c.c.** Il primo, introdotto nell'alveo dei reati presupposto all'art 25, accanto a corruzione e concussione; il secondo, viene inserito tra i reati societari, di cui all'art 25 ter, comma 1, lettera s) del Decreto.

Nel corso dell'anno 2014 il suddetto "catalogo dei reati presupposto" è stato aggiornato tre volte:

- Il 7 aprile 2014 è stato inserito l'**art 609-undecies (adescamento di minorenni)** nell'art 25-quinquies, comma 1, lett. c) del D.lgs 231/01, ad opera dell'art 3 del D.lgs 4 marzo 2014 n. 39;
- L'aggiornamento del 18 aprile 2014 riguarda la modifica dell'articolo 416-ter del codice penale (**scambio elettorale politico-mafioso**), introdotta dall'articolo 1 della legge 17 aprile 2014 n. 62 (art 24 ter D.lgs. 231/01);
- La legge n. 186/2014 ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova figura delittuosa: il reato di **autoriciclaggio (art 648 ter .1 c.p.)**. Tale reato è stato inserito nell'art 25 octies del Decreto.

Nel corso del 2015 il catalogo dei reati-presupposto è stato ampliato:

- A seguito della **Legge 22 maggio 2015 n. 68** è stato modificato l'art 25 undecies del D.lgs. n. 231/01, e sono stati inseriti i seguenti reati presupposto: il delitto di **inquinamento ambientale (violazione art. 452 bis c.p.)**; il delitto di **disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**; i delitti colposi contro l'ambiente (**art 452 quinquies c.p.**); il delitto di **traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-sexies)**; circostanze aggravanti (art 452 octies c.p.).
- A seguito della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso nonché di ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012 n. 190) è stato modificato l'art 25 ter, comma 1, del D.lgs. 231/01 (sono stati modificati i seguenti reati societari: 2621 c.c., 2622 c.c. ed è stato introdotto l'art 2621 bis c.c.).

Nel corso del 2016 il catalogo dei reati presupposto è stato ulteriormente ampliato:

- > È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge 29 ottobre 2016, n. 199** ("Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento nel settore agricolo). Tale provvedimento modifica la disciplina dettata dall'**art 603 bis c.p. ("Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro")** ed estende le disposizioni del D.Lgs. 231/01 anche a tale fattispecie di reato. In particolare, l'art 6 del provvedimento **modifica l'art 25 quinquies, comma 1, lett. a)** del Decreto, sostituendo la parole "e 602" con le seguenti: "602 e 603 bis c.p.":

Nel corso del 2017 ci sono stati i seguenti aggiornamenti:

- > In data **7 gennaio 2017**, è entrata in vigore la L. n. **236/2016** "Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto e alla legge 26 giugno 1967 n. 458, in materia di trapianto di rene tra viventi". Tale legge ha introdotto nel codice penale l'art 601 bis "**Traffico di organi prelevati da persona vivente**" – che punisce con la reclusione da 3 a 12 anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero in qualsiasi modo ed a qualsiasi titolo procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente. L'art 2 della legge ha inoltre integrato tale reato al comma 6 dell'art 416 c.p.

- > Dal **14 aprile 2017** è entrato in vigore il **D.lgs 15.03.2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22.07.2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

Con tale Decreto è stato revisionato l'art 25 ter del Decreto (sostituita la lettera s-bis); in particolare è stato revisionato l'art. 2635 c.c. ("**Corruzione tra privati**") ed è stato introdotto il nuovo reato presupposto di cui all'**art. 2635-bis c.c. ("Istigazione alla corruzione tra privati")**.

- > In data **19 novembre 2017** è entrata in vigore la L. 161/2017 (c.d. "**Codice Antimafia**") la principale novità in materia di responsabilità amministrativa degli enti consiste nell'integrazione di due nuove fattispecie all'art. 25 duodecies ("**Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**") del D.Lgs 231/2001 e, in particolare:

- **art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter del D.Lgs 286/1998**, vale a dire la condotta di chi "promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente", ivi comprese le relative aggravanti. Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote;

- **art. 12, co. 5 del D.Lgs 286/1998**, vale a dire la condotta di chi "al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato." Per tale condotta si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote.



> Il **29 dicembre 2017** è entrata in vigore la **Legge n. 179** recante: “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, che ha esteso il campo di applicazione della disciplina pubblicistica del “**whistleblowing**” (letteralmente, “fischiatore”, cioè un regime di tutela del dipendente/collaboratore che segnala illeciti), anche al settore privato. In particolare, l’art 2 della L. 179/2017 è intervenuta sul D.lgs 231/01, modificando l’art 6 del Decreto.

Attualmente i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti sono quelli richiamati dai seguenti articoli del D.Lgs. n. 231/2001:

- **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico** [art. 24 D.Lgs. n. 231/01];
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** [art. 24 bis D.Lgs. n. 231/01], inseriti dalla L. 18.03.08 n. 48;
- **Delitti di criminalità organizzata** [art 24 ter D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. n. 94/2009;
- **Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione** [art 25 D.lgs 231/01];
- **Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo, e in strumenti o segni di riconoscimento** [art 25 bis D.Lgs 231/01] – delitti legati alla contraffazione, inseriti dal DL n. 350/2001 e modificati dalla L. n. 99/2009;
- **Delitti contro l’industria e il commercio** [art 25 bis.1 D.lgs. 231/01];
- **Reati societari** [art 25 ter D.Lgs 231/01];
- **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico** - [art. 25 quater D.Lgs 231/01];
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** [art. 25 quater.1 D.Lgs 231/01] – inseriti con legge n. 7 del 09.01.2006;
- **Delitti contro la personalità individuale** [art. 25 quinquies D.lgs. 231/01] – inseriti con L. del 11.08.2003 n. 228 e modificati dalla L. n. 38/2006 e dal D.Lgs n. 39/2014;
- **Abusi di mercato** [art. 25 sexies D.lgs 231/01] – inseriti dalla L. del 18.04.2005 n. 62;
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** [art. 25 septies D.Lgs 231/01] – inseriti con legge del 03.08.2007 n. 123, e modificati dal D.Lgs n. 81/2008;
- **Ricettazione, riciclaggio impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio** [art 25 octies D.Lgs 231/01];
- **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore** [art. 25 novies D.Lgs 231/01] – inseriti dalla Legge del 23.07.2009 n. 99;
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria** [art. 25 decies] – inserito con il D.lgs.vo n. 121 del 7 luglio 2011;
- **Reati ambientali** [art 25 undecies D.Lgs 231/01];
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** [art. 25-duodecies] – inserito con il D.lgs. del 16 luglio 2012, n. 109.

IL CODICE ETICO DELLA SOCIETÀ BARSIMARMI S.R.L.

La Società ha adottato un Codice Etico quale “Carta dei diritti e doveri fondamentali” attraverso il quale individua e chiarisce le proprie responsabilità e gli impegni etici verso i propri stakeholder interni ed esterni nonché quale parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Il Codice Etico impegna gli Organi della Società, il management, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i partner commerciali, i fornitori e tutti coloro che intrattengono rapporti con la Società.

Al Codice Etico sono attribuite:

- **Una funzione di legittimazione:** il Codice esplicita i doveri e le responsabilità della Società nei confronti degli stakeholder;
- **Una funzione cognitiva:** il Codice, attraverso l’enunciazione di principi astratti e generali e di regole di comportamento, consente di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;
- **Una funzione preventiva:** la codificazione dei principi etici di riferimento e delle regole di comportamento basilari cui tutti gli stakeholder devono uniformarsi, costituisce l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti.

La Società non tollera la violazione dei suddetti principi, lotta contro la corruzione materiale e morale che ne possa minare l’integrità e pone in essere strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione dei principi sanciti dal Codice, vigilando sulla loro osservanza e concreta implementazione.

- **Una funzione di incentivo:** il Codice, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, contribuisce allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza la reputazione della Società ed il rapporto di fiducia con gli stakeholder. Analogamente, dall’osservanza dei principi del Codice, dipende la reputazione del management e del personale dipendente.

L’osservanza delle norme del Codice Etico si considera parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti coloro che operano per la Società.



IL CODICE ETICO È CONSULTABILE INTEGRALMENTE SUL SITO DELLA SOCIETÀ.

Si illustrano, sinteticamente, alcune regole generali di comportamento principi di controllo richiamati nel Modello di Organizzazione e Gestione (Parti Speciali) della Società BARSIMARMI S.R.L.

“SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” – (ART 25 SEPTIES D.LGS 231/01)

Si tratta di un Modello specifico in materia di sicurezza sul lavoro, realizzato secondo **le indicazioni organizzative semplificate di natura operativa contenute nel documento approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 27 novembre 2013 allegato al decreto ministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali datata 13 febbraio 2014** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2014 n. 45).

Il Modello in questione si fonda su alcuni punti fondamentali:

- Il rispetto della vigente normativa in tema di tutela della salute e sicurezza;
- La considerazione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come elemento primario ed essenziale fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle esistenti, come nell'acquisizione di nuovo materiale/ attrezzatura o nella scelta dei compiti da affidare ai dipendenti;
- L'assoluta priorità nella realizzazione di interventi ritenuti necessari per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La condivisione della responsabilità da parte dell'intera organizzazione del Datore di Lavoro ad ogni lavoratore, dalle Aziende Committenti, ai fornitori di materiali/attrezzature;
- L'impegno al miglioramento continuo della prevenzione sui rischi, compresi quelli legati alle possibili interferenze di diverse lavorazioni in appalto;
- L'impegno alla diffusione di una cultura della sicurezza che faccia crescere nei vari attori l'attenzione e la consapevolezza verso i temi della tutela della salute e della prevenzione;
- L'impegno a realizzare gli interventi nelle strutture e sulle attrezzature ritenuti essenziali per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza in azienda;
- L'impegno a promuovere la sensibilizzazione e la formazione dei lavoratori per lo svolgimento dei loro compiti in sicurezza;
- L'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori;
- L'impegno a riesaminare periodicamente la politica aziendale ed il sistema di gestione attuato.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla Parte Specifica del Modello Organizzativo (“Sistema di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”) della Società BARSIMARMI S.R.L. ed ai Protocolli allegati.

PARTE SPECIALE – REATI AMBIENTALI (ART 25 UNDECIES D.LGS 231/01)

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale ed una specifica Politica dell'ambiente.

La BARSIMARMI SRL considera la salvaguardia dell'ambiente un valore di base su cui operare nell'ottica di sviluppo sostenibile in grado di rispettare la natura e garantire un futuro alle generazioni che verranno.

La società si impegna a svolgere i processi di produzione, nel rispetto dei requisiti ambientali cogenti per legge e secondo i principi fondamentali di buona pratica in campo ambientale.

Per garantire ciò la BARSIMARMI SRL individua obiettivi di salvaguardia ambientale, misurabili, stabiliti di volta in volta in sede di riesame della Direzione, che si impegna a conseguire al fine di ottenere un miglioramento continuo nella sua interazione con ambiente e società.

Per facilitare il raggiungimento di tali obiettivi la Direzione della BARSIMARMI SRL si impegna a:

- Promuovere la conoscenza della normativa ambientale, facilitandone la piena e corretta applicazione;
- Aumentare la consapevolezza ed il coinvolgimento del personale riguardo alle tematiche di salvaguardia ambientale.

In tal senso, la Direzione della BARSIMARMI SRL, ribadisce la propria responsabilità di indirizzare lo svolgimento di tutte le attività previste dal Sistema di Gestione Ambientale tenendo in conto la Norma Internazionale UNI EN ISO 14001:2004 e garantendo la messa a disposizione di risorse strumentali allo scopo.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A. - Parte Speciale C - “Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs 231/01)”

Per prevenire la commissione dei reati-presupposto oggetto della presente Parte Speciale (artt. 24-25 D.Lgs 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni, contenute nei principi del **Codice Etico** approvato dalla società, relative al divieto di pratiche corruttive e si ribadisce la necessità di un controllo costante sulla



documentazione aziendale; si rinvia, inoltre, ai principi di comportamento contenuti nelle Procedure e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

Il presente paragrafo contiene principi generali di comportamento da adottare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dalla presente Parte Speciale e si riferisce ai soggetti apicali della società (in particolare, all'Amministratore Unico), a tutti i dipendenti di BARSÌ MARMI S.R.L. nonché ai fornitori e collaboratori esterni della società (es: professionisti incaricati per le questioni tecnico-urbanistiche-edilizie, finanziarie, del lavoro, etc.).

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere svolti rispettando i seguenti principi generali.

Tutti i soggetti coinvolti nelle procedure con la Pubblica Amministrazione **devono**:

- Tenere comportamenti improntati ai principi di correttezza e verità, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti completi ed attinenti le attività di riferimento;
- Destinare le somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, agli scopi per cui sono state erogate;
- Fare in modo che siano redatti, raccolti e conservati i verbali dei procedimenti relativi alle ispezioni e controlli o degli incontri ritenuti di particolare interesse ed importanza.

Nelle relazioni con gli esponenti della Pubblica Amministrazione è fatto divieto di:

- Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (si rinvia, inoltre, al Codice Etico); In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti devono caratterizzarsi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere l'immagine della Società;
- Promettere od offrire, a funzionari pubblici o a terze persone da costoro segnalate, denaro, servizi o lavori di utilità personale;
- Favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento successivo delle attività;
- Favorire nella selezione del personale o nel conferimento incarichi di consulenza soggetti anche indirettamente legati alla Pubblica Amministrazione.
- Offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- Predisporre od esibire documenti falsi, alterati o incompleti;
- Sottrarre od omettere di presentare documenti veritieri;
- Tenere una condotta ingannevole, che possa indurre in errore la Pubblica Amministrazione;
- Esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici agenti in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio.

Tali azioni sono vietate tanto se poste in essere direttamente dalla Società tramite i propri dipendenti, tanto se realizzati indirettamente, tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa.

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla **Parte Specifica C del Modello** ed ai Protocolli adottati da Società BARSÌ MARMI S.R.L.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO IN MATERIA SOCIETARIA - Parte Speciale D - "Reati societari (Art 25 ter D.Lgs 231/01)"

Per prevenire la commissione dei reati presupposto in oggetto (art 25 ter D.Lgs. n. 231/01) si rinvia alle esplicite previsioni contenute nel Codice Etico approvato dalla società ed ai principi di comportamento contenuti nelle procedure e nei Protocolli di controllo allegati al MOG.

I responsabili dei processi/funzioni societarie ed i soggetti coinvolti **devono**, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
- Redigere tutti i documenti contabili/relazioni societarie con chiarezza e completezza di dati nel rispetto dei principi e dei criteri contabili.
- Trasmettere dati e informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema che consenta la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- Verificare l'adeguata professionalità e formazione in capo al personale della società terza (e consulenti esterni) coinvolta nella redazione del bilancio di esercizio o di altre comunicazioni sociali; Nei contratti con i consulenti esterni dovrà essere inserita apposita "Clausola 231"; Con l'inserimento di tale "Clausola 231" si richiede alla controparte un formale adeguamento ai principi enunciati dal Modello 231 e dal Codice Etico adottati dalla Società, indicando chiari effetti contrattuali in merito al mancato rispetto di detti adempimenti.
- Assicurare che tutte le entrate e uscite di cassa e di banca siano giustificate da idonea documentazione e siano tempestivamente e correttamente contabilizzate.



- Attivare un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di corporate governance e sui reati societari.

La suddetta Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali di BARSÌ MARMI S.R.L. (e dei dipendenti, destinatari e consulenti, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

Si rinvia, per la trattazione completa dell'argomento, alla Parte Speciale D del Modello Organizzativo adottato da Società BARSÌ MARMI S.R.L.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO – Parte Speciale E - “Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art 25 octies D.Lgs. 231/01)”

Nell'ambito della presente Parte Speciale, vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale della Società in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e servizi. Tali regole di condotta sono finalizzate a prevenire la commissione dei reati previsti dall'art 25 octies del Decreto. Tali principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società BARSÌ MARMI S.R.L., mentre si applicano, in forza di specifiche clausole contrattuali (clausole 231), ai consulenti ed ai partner.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001.

È fatto obbligo alla Società BARSÌ MARMI S.R.L. di:

- Operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne della Società, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- Ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio della propria attività e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;

Assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;

- Conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie. Ai fini dell'attuazione delle regole di comportamento sopra esposte, devono essere osservate specifiche cautele, specificatamente indicate nel Modello adottato dalla società.

Per la trattazione completa dell'argomento si rinvia alla **Parte Speciale E del Modello Organizzativo** adottato da Società BARSÌ MARMI S.R.L. ed ai **Protocolli**.

FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'amministratore Unico della Società, ai sensi dell'art 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 231/01, ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ad un Organismo di Vigilanza.

Secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 81/08, **l'Organismo di Vigilanza (OdV)** possiede le seguenti caratteristiche: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Tale Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza ed aggiornamento del “Modello di Organizzazione e Gestione” adottato dalla Società.

La Società mantiene attivo un Sistema di Comunicazione con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello, in merito a condotte che potrebbero ingenerare la responsabilità della Società ai sensi del Decreto.

Segnalazioni da parte di esponenti della Società o da parte di terzi

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- Devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello, del Codice Etico, delle procedure o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta del Modello adottato dalla Società;
- L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta, anche anonima, ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure adottate da Barsi Marmi Srl. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;



- Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente, un'apposita casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza (odvbarsimarmi@gmail.com).

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nel Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ovvero alla segnalazione di eventuali condotte in violazioni delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Valgono al riguardo le seguenti **prescrizioni**:

- Le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, dovranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI BARSIMARMI S.R.L. È CONSULTABILE INTEGRALMENTE PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ